

VERA VITA S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni

SET INFORMATIVO

Tariffa 624 – Vera Vita – PrimaVera Multiramo

composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave – corredato dei Documenti contenenti le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

Mod. 624K Ed. 01.2019;

- Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP

Mod. 624DIP Ed. 01.2019;

- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario

Mod. 624CA Ed. 01.2019;

- Facsimile della Scheda Contrattuale

Mod. 624SC Ed. 01.2019.



Vera Vita SpA

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Vera Vita – PrimaVera Multiramo (Tariffa 624), emesso da **VERA VITA S.p.A.**, (la "Società").

Sito internet: www.veravitaassicurazioni.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero: (+39) 045.8392777.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di: CONSOB.

Data di realizzazione del documento: 01/01/2019 (ultimo aggiornamento)

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico e premi integrativi, collegato ad una Gestione Separata ed a Fondi interni. **Obiettivi:** Attraverso il collegamento alle opzioni di investimento sottostanti al prodotto, si intende perseguire l'incremento dell'importo investito, tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto. Il capitale è commisurato ai risultati riconosciuti dalle anzidette opzioni sottostanti che consistono in portafogli di valori mobiliari istituiti dalla Società, gestiti separatamente dalle altre attività della stessa e rispettivamente denominati: (i) Gestione Separata "VERA STABILITA' " (di seguito Gestione Separata), (ii) Fondo Interno "VERAVITA Protetto 80", (iii) Fondo Interno "VERAVITA 15" e (iv) Fondo interno "VERAVITA 50" (di seguito Fondi o Fondi interni o, singolarmente, Fondo o Fondo interno). Dette opzioni sono rese disponibili secondo le combinazioni allocative come di seguito indicato:

percentuali di allocazione	
	➤ Gestione Separata: Minimo 10% - Massimo 50% ;
	➤ Fondo/i: Minimo 50% - Massimo 90%;

L'importo investito relativo al premio unico versato o a ciascun eventuale premio integrativo corrisposto viene allocato dal Contraente selezionando prima la combinazione e indicando poi la ripartizione tra i tre Fondi, fermo che è possibile investire anche soltanto in uno di essi. Resta inteso che la parte di importo investito da destinare all'assegnazione di quote dei Fondi interni selezionati, non può risultare inferiore a 2.500,00 euro per singolo Fondo.

Il risultato/rendimento del capitale collegato alla Gestione Separata dipende dalla misura annua di adeguamento ad esso attribuita, pari al rendimento realizzato dalla Gestione Separata stessa, che può avere valore positivo o negativo, al netto della commissione trattenuta dalla Società. Detta misura annua di adeguamento potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%. E' tuttavia previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%, per l'importo e nei casi precisati nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il risultato/rendimento del capitale collegato ai Fondi dipende dall'oscillazione del valore delle quote in cui è espresso e risente delle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. Il rendimento realizzato dalla Gestione Separata così come il valore unitario dei Fondi è funzione della tipologia di strumenti finanziari, dei settori di investimento, nonché dell'andamento dei diversi mercati di riferimento che caratterizzano i quattro portafogli. Il versamento di premi integrativi nella Gestione Separata è condizionato al preventivo accordo della Società. Il Contraente può chiedere: (i) al momento della sottoscrizione del Contratto l'attivazione dell'opzione disinvestimento automatico di una eventuale plusvalenza realizzata, oltre la soglia del 5%, dal/i Fondo/i "VeraVita 15" e/o "VeraVita 50" ed il contemporaneo reinvestimento della stessa nella Gestione Separata ("Opzione Take Profit"), (ii) e/o trascorso il periodo di recesso, il disinvestimento volontario ("Switch Volontario"), anche parziale, da/i un Fondo/i e/o dalla Gestione Separata ed il contemporaneo reinvestimento nell'altro/negli altri Fondo/i disponibili (tre gratuiti all'anno, switch successivi al costo di 25,00 EUR) e/o nella Gestione Separata (uno all'anno, gratuito).

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: La tipologia di investitori al dettaglio a cui è destinato il prodotto è funzione della combinazione selezionata e della conseguente ripartizione delle percentuali di allocazione nelle opzioni di investimento sottostanti. Maggiori Informazioni possono essere reperite nei "Documenti contenenti le Informazioni Specifiche" dei Fondi e della Gestione Separata.

Prestazioni assicurative e costi: Pagamento di un capitale in favore dei Beneficiari designati alla scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato o, prima della scadenza, in caso di sua premorienza. Il capitale, a cui si aggiunge la Maggiorazione in caso di morte dell'Assicurato (prestazione di natura biometrica), è dato dalla somma del capitale collegato alla Gestione Separata, pari all'importo in essa allocato - eventualmente maggiorato dei rendimenti positivi riconosciuti in eccedenza al rendimento minimo garantito - e del capitale collegato al/i Fondo/i interno/i, pari al controvalore delle quote del/i Fondo/i interno/i stesso/i. L'ammontare della Maggiorazione in caso di morte - **che non potrà superare 50.000 EUR** - è ottenuto applicando all'anzidetto capitale una percentuale decrescente, da un massimo del 35% ad un minimo dello 0,10%, al crescere dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al decesso. Il costo del rischio biometrico riferibile alla anzidetta Maggiorazione per il caso di morte non è finanziato attraverso il premio ma prelevando, mediamente, 0,10 punti percentuali sia dalle commissioni di gestione annue applicabili al/i Fondo/i interno/i sia dalla commissione annua trattenuta dalla Gestione Separata; pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle commissioni. Informazioni sul possibile valore delle prestazioni assicurative sono riportate nella sezione intitolata

“Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento” dei “Documenti contenenti le Informazioni Specifiche” sulle opzioni di investimento sottostanti. Per 10.000 EUR di premio unico versato, l'importo investito è 9.817,71 EUR. Durata: La durata del contratto può variare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 20 anni. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente alla scadenza del contratto o, prima di questa, nel caso di premorienza dell'Assicurato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Rischio più basso

Rischio più alto →



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdita dell'intero investimento. Il rischio e il rendimento variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti. Pertanto la classificazione del prodotto varia da un livello minimo di SRI 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio “più bassa”, al livello massimo di SRI 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio “medio-bassa”. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate dal livello “molto basso” al livello “medio-basso” e che è “molto improbabile” che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. Informazioni specifiche sull'indicatore sintetico di rischio relativo a ciascuna opzione di investimento sottostante sono disponibili nei “Documenti contenenti le Informazioni Specifiche” sulle opzioni di investimento sottostanti. Il capitale collegato alla Gestione Separata beneficia della garanzia di rendimento minimo: alla scadenza o in caso di disinvestimento per riscatto totale ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato, l'Investitore ha diritto alla restituzione di almeno 100% dell'importo investito allocato in Gestione Separata, ridotto in ragione dei riscatti parziali volontari e/o programmati liquidati. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se il disinvestimento avviene ad una data non coincidente con gli anzidetti anniversari. Il capitale collegato ai Fondi non comprende alcuna garanzia di rendimento minimo della performance futura del mercato, pertanto esiste la possibilità di perdere l'intero investimento in Quote o parte di esso. Il Fondo Interno VERAVITA Protetto 80 ha un obiettivo di protezione volto a preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo stesso dalla data della sua istituzione. A tal fine la Società ha stipulato uno specifico accordo di protezione con primaria Controparte di mercato che prevede specifiche limitazioni e condizioni. La performance del prodotto nel suo complesso dipende dalle performance delle opzioni di investimento sottostanti, nonché dal periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento, tenuto conto anche dei costi di prodotto gravanti nel corso della durata dell'investimento. Informazioni specifiche sulle performance sono disponibili nei “Documenti contenenti le Informazioni Specifiche” sulle opzioni di investimento sottostanti.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto? In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi? La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Di seguito è riportata la serie di valori che i costi cumulativi del prodotto possono assumere in tre periodi di detenzione differenti in ordine alle opzioni di investimento sottostanti. Questi importi si basano sull'ipotesi d'investimento pari a 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro. Informazioni specifiche sui costi relativi a ciascuna di dette opzioni di investimento sono disponibili nei “Documenti contenenti le Informazioni Specifiche” sulle opzioni di investimento sottostanti.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo il periodo di detenzione raccomandato /2	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato

Costi totali	da 514,03 EUR a 615,46 EUR	da 606,12 EUR a 1.044,93 EUR	da 754,93 EUR a 1.587,06 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	da 5,14 % a 6,15 %	da 2,99 % a 3,22 %	da 1,77 % a 2,63 %

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta: (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato; (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	da 0,38 % a 0,47 %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto
	Costi di uscita	0,00 %	Impatto dei costi di uscita dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00 %	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto
	Altri costi correnti	da 1,29 % a 2,24 %	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Di seguito è riportato: (i) il *Periodo di detenzione minimo richiesto*, determinato considerando il termine oltre il quale, indipendentemente dalle opzioni di investimento sottostanti, è esercitabile il riscatto; (ii) nonché il *Periodo di detenzione raccomandato*, espresso nell'intervallo della misura in anni che può assumere in ordine alla gamma di opzioni di investimento sottostanti, che indica il periodo di tempo minimo in termini di possibilità di recuperare i costi sostenuti, per la parte allocata nella Gestione Separata, e di profilo di rischio del Fondo Interno per la parte ivi allocata, tenuto conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul profilo di rischio e sulla performance del prodotto.

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Periodo di detenzione raccomandato: da 4 anni fino a 5 anni

E' comunque possibile, su comunicazione/richiesta scritta alla Società, anche per il tramite del Soggetto distributore, esercitare: (i) il *recesso*, entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente è informato della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione delle somme da questi versate, diminuito/aumentato in base all'andamento del valore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto, nonché al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto medesimo pari a 25 €; (ii) il *riscatto totale o parziale*, trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto, che prevede il rimborso totale o parziale del capitale maturato dato dalla somma delle prestazioni collegate alla Gestione Separata ed al/ai Fondo/i, al netto dei costi supplementari la cui misura percentuale decresce, sino ad annullarsi, in base all'anno nel corso del quale si esercita il diritto (2,00% nel 2° anno; 1,50% nel 3°; 1,00% nel 4°; 0,00% oltre il 4°); L'impatto di tali costi è rappresentato nella Sezione "Quali sono i costi?". Il Contraente può richiedere l'attivazione dell'*Opzione Decumulo (Riscatto Parziale Programmato)*. Il rimborso parziale comporta una riduzione del capitale maturato riferibile rispettivamente alla componente in Gestione Separata e al/i Fondo/i.

Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) posta: Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona (Italia); (ii) fax: (+39) 045 8372902; (iii) e-mail: reclami@veravitaassicurazioni.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche) devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito www.veravitaassicurazioni.it

Altre informazioni rilevanti: Il presente Documento contenente le Informazioni Chiave fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente ai Documenti contenenti le Informazioni Specifiche delle singole opzioni di investimento sottostanti nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito: www.veravitaassicurazioni.it.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019.

www.veravitaassicurazioni.it



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per il periodo di detenzione raccomandato pari a 4 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che questa opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdere l'intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento sono classificate nel livello "molto basso" e che "è molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Il Capitale collegato alla Gestione Separata beneficia della garanzia di rendimento minimo, pari a 0,00%: alla scadenza o in caso di disinvestimento per riscatto totale ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza oppure in caso di decesso dell'Assicurato, l'Investitore ha diritto alla restituzione di almeno 100% dell'importo investito allocato in Gestione Separata. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se il disinvestimento avviene ad una data non coincidente con gli anzidetti anniversari.

Scenari di Performance

Investimento [10.000 EUR] Premio assicurativo [0,00 EUR]		1 anno	2 anni	4 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari [di sopravvivenza]				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	9.664,48 EUR	9.760,92 EUR	9.996,18 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,36 %	-1,20 %	-0,01 %
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.744,69 EUR	9.947,88 EUR	10.446,40 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,55 %	-0,26 %	1,10 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.758,39 EUR	9.984,23 EUR	10.543,41 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,42 %	-0,08 %	1,33 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.774,72 EUR	10.030,99 EUR	10.690,44 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,25 %	0,15 %	1,68 %
Scenario [di morte]				
[Evento assicurato]	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	12.446,93 EUR	12.670,35 EUR	13.179,27 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 4 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi al distributore dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende il prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento [10.000 EUR]			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 2 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 4 anni
Costi totali	514,03 EUR	606,12 EUR	754,93 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,14 %	2,99 %	1,77 %

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,47 %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00 %	Impatto dei costi di uscita dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00 %	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	1,30 %	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it.

**Vera Vita SpA**

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo interno "VERAVITA Protetto 80" (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **Vera Vita – PrimaVera Multiramo (Tariffa 624)**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento?

Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: incrementare il valore del capitale investito nel medio – lungo termine e preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo interno stesso a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "Obiettivo di Protezione") attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti. Il "Valore Quota Protetto" è quindi pari all'80% del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo interno a partire dalla data della sua istituzione. L'Obiettivo di Protezione del valore unitario della quota opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso. Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con primaria Controparte di mercato ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, tale Controparte, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione.

Tale Accordo ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni. L'impegno della Controparte non è incondizionato e potrebbe venir meno per eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata o l'inoperatività dell'Accordo di Protezione. La gestione del Fondo interno si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance, costituita da attivi di natura obbligazionaria e azionaria nonché da OICR azionari, obbligazionari, multi-asset, flessibili e la Componente di Protezione, costituita da titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania con una scadenza residua inferiore a tre mesi, OICR monetari (o assimilabili), strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi e liquidità, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione. Viene utilizzato come parametro di riferimento la volatilità media annua attesa della quota pari al 9,00%.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
- Aree geografiche/mercati di riferimento: Non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento.
- Categorie di emittenti: Non sono previste limitazioni.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: La Società si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: questa opzione di investimento si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche limitata, aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore) e una limitata capacità di sostenere eventuali perdite.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per il periodo di detenzione raccomandato pari a 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che questa opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, è possibile perdere l'intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello "medio-basso", per il quale è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento ha un obiettivo di protezione volto a preservare l'80% del massimo valore quota raggiunto dal Fondo stesso dalla data della sua costituzione. Per concorrere al raggiungimento di tale obiettivo la Compagnia ha stipulato uno specifico accordo di protezione con primaria Controparte di mercato che prevede specifiche limitazioni e condizioni.

Scenari di Performance

Investimento 10.000 EUR				
Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.697,09 EUR	7.881,67 EUR	7.854,17 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-23,03%	-7,63%	-4,72%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.296,31 EUR	9.519,07 EUR	9.891,16 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-7,04%	-1,63%	-0,22%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.921,55 EUR	10.652,23 EUR	11.435,55 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,78%	2,13%	2,72%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.579,46 EUR	11.909,71 EUR	13.209,36 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	5,79%	6,00%	5,72%
Scenario di morte				
Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	12.655,04 EUR	13.449,78 EUR	14.294,44 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in

grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base ad uno scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR

Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	615,46 EUR	1.040,67 EUR	1.540,04 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	6,15%	3,22%	2,63%

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,39%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	2,24%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo interno "VERAVITA 15" (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **Vera Vita – PrimaVera Multiramo (Tariffa 624)**. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento?

Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli investimenti, utilizzando come parametro di riferimento la volatilità media annua attesa della quota pari al 5,00%.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo può investire esclusivamente in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR di qualsiasi tipologia, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
- Aree geografiche/mercati di riferimento: Non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento.
- Categorie di emittenti: Non sono previste limitazioni.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: questa opzione di investimento si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche limitata, aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio, con tolleranza al rischio bassa (o superiore) e una limitata capacità di sostenere eventuali perdite.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**Indicatore di Rischio:**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per il periodo di detenzione raccomandato pari a 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che questa opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, è possibile perdere l'intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello "basso", per il quale è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto è possibile perdere l'intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	8.430,86 EUR	8.615,13 EUR	8.394,50 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-15,69 %	-4,85 %	-3,44 %
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.429,09 EUR	9.551,67 EUR	9.750,20 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-5,71 %	-1,52 %	-0,50 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.756,22 EUR	10.132,10 EUR	10.521,39 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-2,44 %	0,44 %	1,02 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.091,58 EUR	10.744,48 EUR	11.350,08 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	0,92 %	2,42 %	2,57 %
Scenario di morte				
Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	12.444,16 EUR	12.793,06 EUR	13.151,74 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	588,95 EUR	937,52 EUR	1.323,42 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,89%	3,01%	2,42%

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,38%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	2,04%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it

**Vera Vita SpA**

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Scopo

Il presente documento contiene le informazioni specifiche relative all'opzione di investimento Fondo interno "VERAVITA 50" (di seguito "Fondo" o "Fondo interno") sottostante al prodotto **Vera Vita – PrimaVera Multiramato Tariffa 624**). Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questa opzione di investimento e di aiutarvi a fare un raffronto con altre opzioni d'investimento.

Cos'è questa opzione di investimento?

Tipo: Fondo interno. La presente opzione di investimento è istituita da Vera Vita S.p.A. (di seguito la "Società") e gestita separatamente dalle altre attività secondo quanto disciplinato mediante apposito Regolamento. Il Fondo è a "Gestione flessibile" e denominato in Euro. *Categoria:* Il Fondo appartiene alla categoria "Flessibile".

Obiettivi: aumentare la crescita del patrimonio nel tempo attraverso una gestione dinamica degli investimenti, utilizzando come parametro di riferimento la volatilità media annua attesa della quota pari al 10,00%.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo può investire esclusivamente in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR di qualsiasi tipologia, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

- Aree geografiche/mercati di riferimento: Non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento.
- Categorie di emittenti: Non sono previste limitazioni.
- Operazioni in strumenti finanziari derivati: E' prevista la possibilità di impiegare strumenti derivati – nei limiti previsti dalla normativa vigente – coerentemente con il profilo di rischio del Fondo ed esclusivamente ai fini di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi.

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle sue attività al netto delle eventuali passività ed è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote. Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l'opzione di investimento: questa opzione di investimento si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi da persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche limitata, aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore) e una limitata capacità di sostenere eventuali perdite.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?**Indicatore di Rischio:**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione di investimento sia mantenuta per il periodo di detenzione raccomandato pari a 5 anni.

Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che questa opzione di investimento subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, è possibile perdere l'intero investimento. Questa opzione di investimento è stata classificata al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-bassa". Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura dell'opzione di investimento è classificata nel livello "medio-basso", per il quale è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto.

Questa opzione di investimento non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto è possibile perdere l'intero investimento o parte di esso.

Scenari di Performance

Investimento 10.000 EUR Premio assicurativo 0,00 EUR				
Scenari		1 anno	3 anni	5 anni [Periodo di detenzione raccomandato]
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.257,03 EUR	7.649,53 EUR	7.181,36 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-27,43%	-8,54%	-6,41%
Scenario di sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.356,94 EUR	9.877,34 EUR	10.614,06 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,43%	-0,41%	1,20%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.124,22 EUR	11.319,66 EUR	12.654,96 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1,24%	4,22%	4,82%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.946,65 EUR	12.963,38 EUR	15.077,58 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	9,47%	9,04%	8,56%
Scenario di morte				
Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	12.913,55 EUR	14.292,50 EUR	15.818,70 EUR

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 EUR in unica soluzione, in relazione ad un assicurato di 45 anni.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altre opzioni di investimento. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove storiche e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi all'intermediario dalla Società, ma non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum e correnti. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR in unica soluzione. Gli importi sono stimati in base allo Scenario moderato e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 – Andamento dei costi nel tempo.

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Costi totali	610,43 EUR	1.044,93 EUR	1.587,06 EUR
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	6,10%	3,11%	2,51%

Tabella 2 – Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno

Costi una tantum	Costi di ingresso	0,39%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%	Impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	2,12%	Impatto dei costi, inclusi quelli di distribuzione del prodotto, trattenuti ogni anno per gestire gli investimenti.

Altre informazioni rilevanti?

Il presente Documento contenente le Informazioni Specifiche fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi dell'opzione di investimento e deve essere letto congiuntamente al Documento contenente le Informazioni Chiave nonché alla documentazione che, unitamente a detti Documenti, costituisce parte integrante del Set Informativo reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel. +39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it

Assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico e premi integrativi collegata ad una Gestione Separata ed a Fondi interni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vera Vita S.p.A.
Vera Vita - PrimaVera Multiramo (Tariffa 624)
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di realizzazione: 01/01/2019 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Vita S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45. Telefono (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it . Email: info@veravitaassicurazioni.it . PEC: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it .

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto della Società è pari a 402,3 milioni di euro, con capitale sociale pari a 219,6 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182,7 milioni di euro.

Con riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito www.veravitaassicurazioni.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari a 157,2 milioni di euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 70,7 milioni di euro, a copertura dei quali la Società dispone di fondi propri pari a 344,7 milioni di euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,19 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla Società attraverso la Standard Formula Market Wide.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

Le prestazioni previste dal contratto sono:

- in parte prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata denominata "Vera Stabilità" (di seguito Gestione Separata) e
- in parte prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in fondi detenuti dalla Società e denominati Fondo interno "VERAVITA PROTETTO 80", Fondo interno "VERAVITA 15" e Fondo interno "VERAVITA 50" (di seguito Fondo/i).

Il regolamento della Gestione Separata e di ciascun Fondo sono disponibili sul sito della Società www.veravitaassicurazioni.it. Sul medesimo sito la Società pubblica altresì giornalmente il valore della quota per ciascun Fondo con la relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento).

Le prestazioni sono dovute in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o, prima di detta scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato.

Ai Beneficiari designati o Aventi diritto è corrisposto il capitale in base alle seguenti prestazioni:

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:

pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?";

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:

pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata:

pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?";

b) Capitale collegato al/i Fondo/i:

pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte.

c) Maggiorazione per il caso di morte:

pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 – 40	35,00%
41 – 55	25,00%
56 – 65	8,00%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella A

Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali, adeguato come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Ciascun Capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?".

Opzioni contrattuali

- *Trasferimento volontario (Switch Volontario)*

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal contratto**, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario) totale o parziale:

- da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i

oppure

- da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa.

Si precisa che:

- L'operazione di trasferimento da uno o più Fondi alla Gestione Separata e viceversa è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
- ciascun trasferimento da uno o più Fondi ad altro/i Fondo/i, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese in misura fissa di 25,00 euro;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del "Cumulo premi netti" rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l'operazione di trasferimento stessa, quali definiti alla successiva sezione "Quando e come devo pagare?", rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima successiva sezione per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.

Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell'operazione di Switch volontario si rinvia all'Art.12 "Trasferimento volontario (Switch volontario)" delle Condizioni di Assicurazione.

- Opzione Take Profit (Switch automatici)

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente può esercitare l'Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo **VERAVITA 15** e/o al Fondo **VERAVITA 50** ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici). L'esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.

In caso di esercizio dell'Opzione, tale meccanismo (Take Profit) scatta automaticamente al verificarsi di una performance del/i Fondo/i per il/i quale/i è stata esercitata l'opzione, registrata nel "Periodo di Osservazione", tale da determinare una plusvalenza teorica non inferiore al 5%.

Ai fini del calcolo di detta plusvalenza, viene identificato, quale "Periodo di Osservazione", ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale e vengono considerati, quali valori unitari delle quote del/i Fondo/i di riferimento, il primo e l'ultimo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione.

Fermo che l'esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) è inibita dall'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatici), quest'ultima è operante/attiva a condizione che nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l'Opzione Take Profit e l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata non risulti inferiore a 125,00 euro.

Per i dettagli sulle modalità, i tempi di effettuazione/regolazione e le condizioni dell'operazione di Switch automatico si rinvia all'Art.13 "Take Profit (Switch automatici)" delle Condizioni di Assicurazione.

- Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

All'atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.

L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella B di seguito riportata e non possono subire modifiche.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

Tabella B

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- non sia stata esercitata l'Opzione Take Profit;
- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito alla seguente sezione "Quando e come devo pagare?" e rilevato all'atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.

E' prevista, sia in via automatica sia su base volontaria, la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nonché la sua riattivazione esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica.

Per ulteriori dettagli sulle modalità ed i tempi di attivazione, disattivazione, riattivazione ed effettuazione dell'opzione si rinvia all'Art. 11 "Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)" delle Condizioni di Assicurazione.

- Opzione di conversione delle prestazioni in forma di rendita

A scadenza del contratto oppure in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale, il Contraente, rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita. La conversione è esercitabile **a condizione che l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione non superi 85 anni e purchè l'importo annuo di rendita derivante dalla conversione sia almeno pari a 3.000,00 euro.**

- 1) Il capitale liquidabile in forza delle prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
 - a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
 - b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
 - c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all'Assicurato superstite finché in vita.
- 2) Il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o c) del precedente punto 1).
- 3) Il capitale liquidabile in forza delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o b) del precedente punto 1), a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell'Assicurato.

La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

Per i dettagli sulle modalità, i tempi di erogazione e le condizioni si rinvia all'Art.16 "Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita" delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non esistono rischi esclusi.



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, **con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.**

Inoltre, sono **esclusi dalla copertura della maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Pertanto, nei casi di esclusione sopra elencati, **la Maggiorazione per il caso morte non sarà corrisposta.**



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?


Denuncia: per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Per l'indicazione della documentazione richiesta - con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

Erogazione della prestazione: i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita

	<p>in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Aveni diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.</p> <p>Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento di cui alla precedente sezione "Quali sono le prestazioni?" ed alle successive sezioni "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?" e "Sono previsti riscatti o riduzioni?" ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del/dei Fondo/i da adottare in forza del contratto, per le operazioni che comportano un disinvestimento delle quote.</p> <p>Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Società verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione "Quali sono le prestazioni?".</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>A fronte delle prestazioni assicurate il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile.</p> <p>Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto e purché il rapporto di conto intrattenuto dal Contraente, di seguito richiamato, non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione.</p> <p><u>La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" e/o al Fondo "VERAVITA PROTETTO 80".</u></p> <p>Il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata ed il capitale investito nel/i Fondo/i relativi a ciascun premio corrisposto risultano funzione dell'ammontare del premio stesso e delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente. Infatti, essi vengono determinati moltiplicando il premio unico versato, al netto delle spese indicate alla sezione "Quali costi devo sostenere?", per le rispettive percentuali di allocazione.</p> <p>A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p>Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi versati vengono allocati in Gestione Separata e nel/i Fondo/i secondo percentuali di allocazione liberamente stabilite dal Contraente, nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti; - il Cumulo dei premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro. <p><u>Il Cumulo premi netti</u> si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto delle spese in cifra fissa indicate nella sezione "Quali costi devo sostenere?", la quota parte di essi riferibile agli eventuali Riscatti Parziali Volontari ed agli eventuali riscatti parziali programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all'atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l'importo del premio stesso, al netto delle spese in cifra fissa sopra nominate e che il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto si ottiene in proporzione all'incidenza sull'investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo (Gestione separata e Fondi).</p> <p>Resta inteso che la somma delle percentuali di allocazione relative alla Gestione Separata e a ciascun Fondo deve essere pari a 100%.</p> <p>Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:</p>

	<p>- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,</p> <p>- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.</p> <p>La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.</p> <p>E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.</p> <p>Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 20.000,00 euro per il premio unico e 2.500,00 euro per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto; entrambi gli importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione "<i>Quali costi devo sostenere?</i>", determinando così l'importo rispettivamente del premio unico versato e del premio integrativo versato.</p> <p>Fermi i limiti e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "Vera Stabilità" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.</p> <p>Per ulteriori dettagli si rinvia all'Art. 3 "<i>Premi</i>" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte, tenuto conto del decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto. La Società ha il diritto di trattenerne, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.
Sconti	Non sono previsti/e sconti di premio/agevolazioni finanziarie a favore del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza del contratto - non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con un'età assicurativa dell'Assicurato non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza del contratto.</p> <p>L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.</p> <p>Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p>
Sospensione	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il contratto non prevede l'adozione di una proposta revocabile in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente

	corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di recesso e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
Risoluzione	Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 85 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 99 anni, rilevata alla scadenza del contratto; intende inoltre soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l'investimento in una Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo, che opera in momenti temporali definiti (capitale assicurato rivalutato), e in uno o più Fondi interni resi disponibili dalla Società per **Vera Vita – PrimaVera Multiram**, che consentono di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale in caso di decesso dell'Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Si rinvia alla sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per riscatto

Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Di seguito sono indicati i costi massimi relativi alle spese di pagamento della rendita in funzione del frazionamento prescelto:

Frazionamento	Costo massimo
annuale	1,15%
semestrale	1,30%
trimestrale	1,60%
mensile	2,80%

Costi per l'esercizio delle opzioni

A fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario sono previste spese in misura fissa pari a 25,00 euro, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato, riferibile alla sola Gestione Separata. Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 11 "Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)" delle Condizioni di Assicurazione.

Per ciascun trasferimento volontario (Switch volontario) non sono previsti ulteriori costi rispetto a quelli riportati nel KID.

A fronte dell'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatico) sono previste, in occasione del solo primo trasferimento e per ciascuno dei Fondi per i quali sia stata esercitata l'opzione, le spese di attivazione in misura fissa pari a 25,00 euro.

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 13 "Opzione Take Profit (Switch automatici)" delle Condizioni Contrattuali.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere.

Costi totali	Composizione dei costi	Cumulo Premi Netti/ Anno	Costo in Importo/Percentuale/ Puntualità	Quota parte (%)	
Costi una tantum	Costi di ingresso				
	- Spese di emissione		25,00 euro	0,00%	
	- Caricamenti premio unico o integrativo	fino a 49.999,00 euro		1,70%	100,00%
		da 50.000,00 euro a 249.999,00 euro		1,00%	100,00%
		da 250.000,00 euro a 1.500.000,00 euro		0,50%	100,00%
	Costi di uscita	1° anno		Riscatto non ammesso	
		2° anno		2,00%	0,00%
		3° anno		1,50%	0,00%
		4° anno		1,00%	0,00%
		Oltre il 4° anno		0,00%	
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%		
	Altri costi correnti				
	- Commissione annua base relativa alla Gestione Separata	1° anno		1,30	30,77%
		dal 2° anno			23,08%
	- Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*)			0,20	0,00%
	Commissione di gestione annua relativa al Fondo VERAVITA PROTETTO 80	1° anno		1,50%	26,67%
		dal 2° anno			33,33%
				0,26% (**)	0,00%
	Commissione di gestione annua relativa al Fondo VERAVITA 50	1° anno		1,70%	23,53%
		dal 2° anno			33,41%
	Commissione di gestione annua relativa al Fondo VERAVITA 15	1° anno		1,45%	27,59%
		dal 2° anno			33,31%

(*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).

(**) Costo annuo della protezione.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Di seguito vengono riportate le garanzie di conservazione del capitale con riferimento alle prestazioni previste dal contratto e collegate in parte direttamente al valore di quote di Fondi e in parte ad i risultati di una Gestione Separata. In relazione a quest'ultima parte è descritta anche la modalità della relativa rivalutazione.

Capitale collegato alla Gestione Separata

In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è prevista, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, l'attribuzione al contratto di parte del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima.

In particolare, l'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di adeguamento del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data di decesso dell'Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.

In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il

capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.

Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto;
- scadenza del contratto,

la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto o in caso di decesso, nonché ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).

Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell'anno precedente - 31 ottobre dell'anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Capitale collegato al/i Fondo/i

Il capitale collegato a ciascun Fondo è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. **Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell'investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote di ciascun Fondo collegato al contratto.**

Obiettivo di Protezione previsto per l'allocazione nel Fondo VERAVITA PROTETTO 80

L'investimento nel Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione ("Obiettivo di Protezione").

Il Valore Quota Protetto è quindi pari all'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione.

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* ("Accordo di Protezione") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, fermo quanto previsto in ordine all'operazione di Switch automaticamente effettuata dalla Società dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80 al Fondo Interno Fondo VERAVITA 15, descritta al seguente paragrafo "Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80".

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo interno, può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni e risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo.

Nei casi di risoluzione anticipata ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà

di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80

In presenza di quote del Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto quale definito al precedente paragrafo "Obiettivo di Protezione previsto per l'allocazione nel Fondo *VERAVITA PROTETTO 80*" (di seguito "Evento di Discesa"), la Società procederà ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo **VERAVITA 15**.

Qualora, ai fini dello switch, il Fondo **VERAVITA 15** non fosse disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato su di un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società e quest'ultima provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.

L'operazione avviene senza applicazione di alcun onere e senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso.

A seguito dello Switch automatico il Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo; la Società provvederà altresì ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Maggiori dettagli sono forniti agli Artt. 1 "Prestazioni assicurate" e 14 "Operazioni di Switch automatico dal Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80**" delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli Artt. 4 e 5 del Regolamento del Fondo Interno **VERAVITA PROTETTO 80**.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto, prelevando i costi in misura percentuale - variabili in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto - indicati nel KID.

a) Riscatto totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.

Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi la somma dei seguenti importi:

a.1) con riferimento al capitale collegato alla Gestione Separata, l'importo pari al capitale assicurato adeguato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata; fermo restando che, in caso di riscatto esercitato alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato, con conseguente applicazione della garanzia di minimo, come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?";

a.2) con riferimento al capitale collegato ai Fondi, l'importo pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro rispettivo valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto totale. Qualora, alla data coincidente con detto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'importo suindicato viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel/i Fondo/i derivanti dagli anzidetti premi.

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- in relazione alla componente collegata alla Gestione Separata, Il Contraente, **per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto**, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. **In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate;**

	<ul style="list-style-type: none"> • i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all'andamento del valore unitario delle quote del/i Fondo/i di cui risultano quote assegnate al contratto possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente. <p>Per giorno di riferimento relativo al riscatto totale si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale <p>oppure, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data. <p><i>b) Riscatto parziale</i></p> <p>Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la conseguente riduzione del capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui si è attinto, con applicazione degli anzidetti costi.</p> <p>Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.</p> <p>E' facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi.</p> <p>In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale.</p> <p>Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro; • la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 10.000,00 euro; • <u>i valori del "Cumulo premi netti" rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, quali definiti alla sezione "Quando e come devo pagare?", che residuano dopo l'erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima sezione per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi.</u> <p>Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all'Art.10 "Riscatto" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Il contratto non prevede valori di riduzione.</p> <p>Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
<p>Richiesta di informazioni</p>	<p>Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'indirizzo: via Carlo Ederle, 45 - 37126 - Verona (VR) – Italia; • telefonicamente al numero +39 045 8392777; • via telefax al numero +39 045 8372905; • via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, <i>PEC: ivass@pec.ivass.it</i>. <i>Info su: www.ivass.it</i>.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p>
Alla CONSOB	<p>E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.</p> <p>Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aventi diritto.</p> <p><i>Trattamento fiscale dei premi</i></p> <p>I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.</p> <p><i>Trattamento fiscale delle somme corrisposte</i></p> <p>Le somme percepite in forma di capitale, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).</p> <p>Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.</p> <p>Se le somme sono corrisposte in forma di rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto</p>
---	--

ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Imposta di bollo

Il contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRA' GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI, COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA ED A FONDI INTERNI.

(Vera Vita – PrimaVera Multiramo - Tariffa n. 624)

[Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019]

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito "scadenza"), è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata "**Vera Stabilità**" (di seguito "Gestione Separata"): pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);

b) Capitale collegato al Fondo interno "**VERAVITA PROTETTO 80**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 15**" e/o al Fondo interno "**VERAVITA 50**" (di seguito "Fondi" o "Fondi interni" o, singolarmente, "Fondo" o "Fondo interno"): pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera f).

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

a) Capitale collegato alla Gestione Separata: pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);

b) Capitale collegato al/i Fondo/i interno/i: pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b).

c) Maggiorazione per il caso di morte: pari all'ammontare, **che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro**, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'età assicurativa (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

Resta comunque inteso che, **fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell'importo dei Riscatti Parziali Programmati - relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, ove esercitata - eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.**

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali di cui al successivo Art. 3, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).

Qualora, alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b) o f), risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, unitamente al capitale a scadenza o in caso di decesso come sopra calcolato, verrà corrisposto il cumulo dei capitali investiti derivanti da detti premi, determinati secondo le modalità precisate al successivo Articolo 3.

1.3 Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80

Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo **VERAVITA PROTETTO 80**, se selezionato dal Contraente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:

- incrementare il valore dell'investimento;
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito "**Obiettivo di Protezione**").

Il "**Valore Quota Protetto**" è quindi pari all'80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione. L'Obiettivo di protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* ("**Accordo di Protezione**") ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote ("Valore Quota") scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione, **fermo quanto previsto al successivo Art. 14 nel caso in cui si verifichi l'Evento di Discesa di cui all'Art. 5 del Regolamento del Fondo VERAVITA PROTETTO 80.**

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Attenzione: l'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.

Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.

Sono **esclusi dalla copertura della maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

Nei casi sopra elencati, **la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c) non sarà corrisposta.**

Art. 3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito "premio unico").

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, purché il rapporto di conto, di seguito specificato, intrattenuto dal Contraente non risulti estinto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno**.

Ciascun premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.

La Società – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata "Vera Stabilità" – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.

Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80 .

In tal caso, la Compagnia non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente.

Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi vengono allocati, a scelta del Contraente, nella Gestione Separata e nell/i Fondo/i, nel rispetto dei seguenti limiti:

- *limiti previsti per l'allocazione nella Gestione Separata:* il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, dovrà risultare compreso tra il minimo del 10% e il massimo del 50% del Cumulo premi netti;
- *limite previsto per l'allocazione nei Fondi:* il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, di cui al successivo Art. 10, non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro per ciascun Fondo Interno.

Il "Cumulo premi netti" si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al

precedente Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.1 lettera e) ed ai Riscatti Parziali Programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il "Cumulo premi netti" stesso.

A fronte della suindicata allocazione, la Società:

- determina il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito "Capitale assicurato iniziale") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
- determina il capitale investito nel/i Fondo/i (di seguito "Capitale investito nel/i Fondo/i") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nel/i Fondo/i prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
- assegna al contratto un numero di quote del/i Fondo/i dato dal rapporto tra il Capitale investito nel/i Fondo/i ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).

Il Capitale assicurato iniziale e il Capitale investito nel/i Fondo/i a fronte del premio unico versato sono riportati in Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto.

Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "**Vera Stabilità**" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito "decorrenza"), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.

La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
- riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 10, paragrafo 10.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
- scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera c).

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.** Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto

7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:

Tipologia di spesa		Importo/Percentuale
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico:		Euro 25,00
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio integrativo:		Euro 25,00
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali	Cumulo premi netti (*)	
	fino a 49.999,99 euro	1,70%
	da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro	1,00%

premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti (*):	da 250.000,00 euro	0,50%
---	--------------------	-------

Tabella B

(*) Il "Cumulo premi netti" è definito al precedente Art. 3.

7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario di cui al successivo Art. 10, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale
1°	Riscatto non ammesso
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario.

In caso di esercizio dell'Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede che le spese in misura percentuale siano pari a zero.

7.c In caso di esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00, a fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.

7.d In caso di trasferimenti volontari (Switch volontari) di cui al successivo Art. 12, paragrafo 12.A) il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascun trasferimento, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.

7.e In caso di esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatico) di cui al successivo Art. 13, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa di attivazione in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascuno dei Fondi indicati al menzionato Art. 13.

7.f Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b), nonché le spese e gli oneri gravanti sul/i Fondo, per i quali si rinvia all'Articolo "Costi gravanti sul Fondo" del Regolamento di ciascun Fondo interno, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita relativa a parte delle prestazioni previste dal presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
- una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;

c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;

d) procede all'adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito "anniversario"), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.1, quale definita al successivo Art. 15, lettera, c).

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il "capitale medio del periodo" di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo" (capitale assicurato adeguato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;

d.2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;

d.3) in caso di trasferimenti volontari alla Gestione Separata di cui al successivo Art. 12, punto 12.B) o di Switch automatici in seguito all'esercizio dell'Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, aggiungendo ciascun ammontare/importo trasferito – rispettivamente di cui al successivo Art. 12, punto 12.B), lettera c) e Art. 13, lettera e), - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di investimento/trasferimento nella Gestione Separata;

d.4) e, in caso di Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2 o di Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, o di trasferimenti volontari dalla Gestione Separata verso i Fondi, di cui al successivo Art. 12, effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente/trasferito relativi alla Gestione Separata - di cui rispettivamente ai successivi Art. 10, 11 e 12, punto 12.B) - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Società della

richiesta di Riscatto Parziale Volontario, dalla relativa data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato o dalla relativa data di trasferimento, quali definite rispettivamente ai successivi Artt. 15, lettera c), 11 e 15, lettera e).

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l'adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.

e) procede alla **determinazione del capitale assicurato rivalutato** secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell'Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all'esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l'anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°

e

- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali definiti precedente Art. 3, maggiorato degli ammontari/importi trasferiti in seguito agli eventuali trasferimenti volontari e Switch automatici verso la Gestione Separata di cui ai successivi Artt. 12, punto 12.B) e 13, e ridotto dell'eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente, relativi alla Gestione Separata, o degli ammontari trasferiti dalla Gestione Separata ai Fondi, di cui rispettivamente ai successivi Artt. 10, 11 e 12, punto 12.B).

Art. 9 Quote assegnate al contratto

Il numero di quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3 e dei successivi Artt. 12 e 14, al netto delle quote disinvestite a seguito dei Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2, dei Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, degli Switch volontari di cui al successivo Art. 12, e degli Switch automatici relativi all'opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, nonché dello Switch automatico dal Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80** di cui al successivo Art. 14.

Art. 10 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di riscatto totale o del Riscatto Parziale Volontario.

10.1 - Riscatto totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, quale definita al successivo Art. 15, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell'anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Società procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9 e del capitale collegato alla Gestione Separata.

Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) **con riferimento al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata**, l'importo che si ottiene **sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l'anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale**. Resta inteso che, **in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e);**

b) **con riferimento al capitale collegato al/i Fondo/i**, l'importo che si ottiene **sottraendo dal controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c), una percentuale di detto controvalore**. Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel/i Fondo/i derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate al precedente Art. 3.

La percentuale di cui alle precedenti lettere a) e b) è indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b .

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a) per l'esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:

Data di prenotazione della richiesta di riscatto	Data effetto della richiesta di riscatto
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	5° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	10° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	15° anniversario

Tabella D

Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.

La richiesta di riscatto totale, unitamente all'eventuale anzidetta prenotazione, od il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.

10.2 - Riscatto Parziale Volontario

Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.

E' facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi.

In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale.

Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:

- 1) l'importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro;
- 2) la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario ai sensi del successivo paragrafo 10.2.1, lettere h) e i), non risulti inferiore a 10.000,00 euro;
- 3) i valori del "Cumulo premi netti" di cui alle successive lettere f) e g), rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, che residuano dopo l'erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi.

10.2.1 – Operazioni a seguito del Riscatto Parziale Volontario

A seguito di ciascuna richiesta di Riscatto Parziale Volontario pervenuta la Società provvede a:

a) calcolare le seguenti aliquote di allocazione:

a.1) l'aliquota di allocazione nella Gestione Separata, calcolata come rapporto tra:

a.1.1) l'importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera a);

a.1.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1;

e/o

a.2) le aliquote di allocazione relative a ciascun Fondo, calcolate come rapporto tra:

a.2.1) l'importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera b);

a.2.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1.

b) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo alla Gestione Separata, ottenuto maggiorando l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l'importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l'importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo alla Gestione Separata è dato dall'importo indicato dal Contraente moltiplicato per l'aliquota di cui al precedente punto a.1);

e/o

- c) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo a ciascun Fondo, ottenuto maggiorando l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l'importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l'importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo al/ai Fondo/i è dato dall'importo indicato dal Contraente moltiplicato per l'aliquota di cui al precedente punto a.2);

e/o

- d) calcolare, con riferimento a ciascun Fondo, il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra il capitale riscattato parzialmente di cui alla precedente lettera c) e il rispettivo valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c);
- e) determinare la quota parte dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione) riferibile al Riscatto Parziale Volontario, che si ottiene applicando all'ammontare di detti premi l'aliquota ottenuta dividendo la somma dei capitali riscattati parzialmente relativi alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo, di cui alle precedenti lettere b) e/o c), per il valore di riscatto totale di cui al precedente paragrafo 10.1;

e/o

- f) determinare il Cumulo premi netti riferibile alla Gestione Separata, che si ottiene applicando l'aliquota di allocazione di cui alla precedente lettera a.1) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;

e/o

- g) determinare il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, che si ottiene applicando le aliquote di allocazione di cui alla precedente lettera a.2) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;

e

- h) determinare il capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, che residua dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, ottenuto sottraendo dal relativo importo in vigore immediatamente prima di tale operazione, l'importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui alla lettera b);
- i) determinare il numero di quote residue in ciascun Fondo, ottenuto sottraendo dal relativo numero di quote che risultano assegnate al contratto, ai sensi del precedente Art. 9, immediatamente prima dell'operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, il rispettivo numero di quote da disinvestire di cui alla lettera d).

Si precisa che ai fini della determinazione delle aliquote di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e della quota parte di cui al precedente lettera e), l'importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a) sarà calcolato prendendo quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Parziale Volontario mentre l'importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera b) sarà calcolato utilizzando quale giorno di riferimento:

- il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile, al fine della verifica delle condizioni per l'ammissibilità del Riscatto Parziale Volontario di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 10.2:
- il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) al fine della determinazione degli importi effettivi di cui ai precedenti punti, c) e g).

La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell'indicazione circa l'importo di Riscatto Parziale Volontario, eventualmente integrata dall'esplicita indicazione degli importi di cui ai punti (i), (ii) o (iii) del precedente punto 10.2 e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.

Art. 11 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

All'atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sulla Scheda Contrattuale, o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.

L'erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del contratto o di pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario. L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella E di seguito riportata e non possono subire modifiche. Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese - oppure il primo giorno lavorativo successivo - in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

Tabella E

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- non sia stata esercitata l'Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13;
- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito al precedente Art. 3 e rilevato all'atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata dell'importo pari al capitale riscattato parzialmente;
- 5) consiste nel disinvestimento di un numero di quote di ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.

Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Società provvede:

- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all'Art.10, paragrafo 10.2.1, per il quale venga indicato soltanto l'importo richiesto, senza esplicitazione del capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui attingere, ponendolo pari al valore del Riscatto Parziale Programmato medesimo utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di adeguamento e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d). Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all'atto dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla sola Gestione Separata;
- ad inibire, nella settimana che precede quella in cui cade la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comporti movimentazioni in entrata o in uscita, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell'evento morte dell'Assicurato.

Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:

- in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
 - (i) decesso dell'Assicurato;
 - (ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 10, paragrafo 10.1;
 - (iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d), l'importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal Capitale assicurato collegato alla Gestione Separata al controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
- su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata

contrattuale, sempreché l'importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l'attivazione. La scelta da parte del Contraente all'atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.

L'erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.

Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 ed essere altresì complete dell'indicazione dell'importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.

Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario)

Nel corso della durata contrattuale, **a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso di cui al precedente Art. 6**, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario):

12.A) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i;

oppure

12.B) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa;

Resta inteso che:

- in relazione ad ogni operazione di trasferimento, la Società provvede ad inviare apposita comunicazione al Contraente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell'operazione effettuata;
- l'operazione di trasferimento di cui al precedente punto 12.B) è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
- ciascun trasferimento di cui al precedente punto 12.A), successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.d;
- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del "Cumulo premi netti" rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l'operazione di trasferimento stessa, calcolati come alle lettere f) e g), paragrafo 10.2.1 del precedente Art. 10, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l'allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi; il "Cumulo premi netti" viene calcolato considerando quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento e quale giorno di riferimento il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile;

- ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro;
- ciascuna operazione di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi sarà consentita esclusivamente in via parziale.

La richiesta di trasferimento volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa quanto segue:

12.A) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dal Contraente fra quelli riservati dalla Società al contratto medesimo. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire dai e nei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Se si tratta di un trasferimento successivo al terzo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui al precedente Articolo 7, paragrafo 7.d;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.

12.B) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al contratto - alla Gestione Separata. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento all/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e);
- c) ad investire, contestualmente al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b), nella Gestione Separata l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.

Il Trasferimento volontario (Switch volontario) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento parziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Società al contratto. **Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Società provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.

Art. 13 Opzione Take Profit (Switch automatici)

Esclusivamente all'atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sulla Scheda Contrattuale, il Contraente può esercitare l'Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo **VERAVITA 15** e/o al Fondo interno **VERAVITA 50** ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici).

L'esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.

Fermo che l'esercizio dell'Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati), di cui al precedente Art. 11, è inibita dall'esercizio dell'Opzione Take Profit (Switch automatici), quest'ultima è operante/attiva a condizione che:

- nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l'Opzione Take Profit;
- l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata, di cui alla successiva lettera c), non risulti inferiore a 125,00 euro.

Ai fini del suddetto meccanismo di ribilanciamento, la Società:

- a) identifica, quale Periodo di Osservazione, ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale;

- b) provvede a determinare, il primo giorno lavorativo della seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno di durata contrattuale successiva al termine di ciascun Periodo di Osservazione, la performance di ciascuno di detti Fondi, sottraendo un'unità al rapporto tra l'ultimo valore unitario delle quote disponibile nel Periodo di Osservazione e il primo valore unitario delle quote disponibile nello stesso Periodo, entrambi relativi a ciascuno dei medesimi Fondi;
- c) qualora dalla performance così determinata risulti una plusvalenza teorica non inferiore al 5%, provvede a determinare l'importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata; detto importo è pari al controvalore delle quote, che risultano assegnate al contratto, di ciascuno di detti Fondi per il quale si è registrata la suindicata plusvalenza, dato dal prodotto del numero di dette quote per la differenza tra i loro valori unitari di cui alla precedente lettera b), ridotto delle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.e se si tratta del primo trasferimento;
- d) provvede, nel giorno di cui alla precedente lettera b), a disinvestire un numero di quote di ciascuno di detti Fondi, per il quale si è registrata la plusvalenza teorica di cui alla precedente lettera c), dato dal rapporto tra l'importo di cui al precedente punto c) ed il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente la data di cui alla precedente lettera b);
- e) contestualmente al disinvestimento di cui alla precedente lettera d), provvede ad effettuare il trasferimento (Switch automatico) nella Gestione Separata incrementando il capitale assicurato collegato alla stessa dell'importo di cui alla precedente lettera c). Tale importo concorre a formare, con effetto dalle ore 24 del giorno di cui alla precedente lettera b), il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.

Art. 14 - Operazione di Switch automatico dal Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80

In presenza di quote del Fondo interno **VERAVITA PROTETTO 80** assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota ("Valore Quota") scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (di seguito "Evento di Discesa"), la Società procederà – senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso – ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo **VERAVITA 15**.

In particolare, a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa, la Società provvede:

- a) a disinvestire il totale delle quote del Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** che risultano assegnate al contratto;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento immediatamente successivo alla data di disinvestimento/investimento; quest'ultima sarà fissata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dell'evento;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo **VERAVITA 15** dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) ed il valore unitario di dette quote relativo al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b);
- d) ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell'operazione.

Per le informazioni di dettaglio sull'Evento di Discesa si rimanda all'Articolo 5 del Regolamento del Fondo VERAVITA PROTETTO 80 che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

A seguito dello Switch automatico il Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.

Qualora il Fondo **VERAVITA 15** non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società.

In questo caso la Società provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dell'eventuale Switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di detto Switch automatico, ai Contraenti che in quel momento detengono quote del Fondo **VERAVITA PROTETTO 80** non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:

- Versamento integrativo;

- Switch volontario;

- Riscatto Parziale Volontario o riscatto totale.

Art. 15 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote

Per l'assegnazione o il disinvestimento delle quote di ciascun Fondo si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo medesimo, di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto qui elencate:

a) Assegnazione del numero di quote del/i Fondo/i a seguito del versamento di ciascun premio (unico o integrativo) – Art. 3:

giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.

b) Decesso dell'Assicurato – Art. 1:

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata, corredate di detto certificato.

c) Riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario/recesso – Art. 10 e Art. 6:

- giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata,

oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera b) del precedente Art. 10, paragrafo 10.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,

- giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.

d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) - Art. 11:

giorno di riferimento immediatamente precedente a ciascuna data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.

e) Trasferimento volontario (Switch volontario) - Art. 12:

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.

f) Scadenza – Art. 1:

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.

Il valore unitario delle quote dei Fondi è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento di ciascun Fondo interno.

Art. 16 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita

A scadenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il Contraente - rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, di cui al precedente Art. 1, paragrafi 1.1 o 1.2, oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1 - può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita.

Si precisa che:

- 1) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Beneficiario designato di una delle seguenti forme di rendita:
 - a) una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
 - b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
 - c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all’Assicurato superstite finché in vita.
- 2) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Contraente medesimo di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o c):
- 3) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate, in caso di decesso dell’Assicurato, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, potrà optare per la corresponsione a

favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell'Assicurato, di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o b).

La conversione viene concessa a condizione che:

- **l'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato all'epoca della conversione non superi 85 anni.** L'età assicurativa è pari all'età compiuta dall'Assicurato, se all'epoca della conversione non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; pari all'età da compiere, se a tale epoca sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno;
- **l'importo annuo di rendita derivante dalla conversione non risulti inferiore a 3.000,00 euro.**

La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

Inoltre, **nulla è più dovuto da parte della Società ed il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) allorché:**

- durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;

oppure

- durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì completa dell'indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti 1), 2) o 3).**

Art. 17 Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto

Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Società procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.2;
- II. Trasferimento volontario (Switch volontario), di cui al precedente Art. 12;
- III. Allocazione di eventuali premi integrativi corrisposti, di cui al precedente Art. 3.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 19 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a propria responsabilità**.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 20 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2) dopo la morte del Contraente;
- 3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 21 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i

documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 15, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 22 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 23 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusura

	<p>istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
--	--

Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione dei Beneficiari/aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “*Vera Stabilità*”

1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Vera Vita, che viene contraddistinta con il nome *Vera Stabilità*. La gestione *Vera Stabilità* è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 La valuta di denominazione della gestione *Vera Stabilità* è l'Euro.

3 Il rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
- FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.
- d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

5 La gestione *Vera Stabilità* è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione *Vera Stabilità* non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione *Vera Stabilità*.

7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 Sulla gestione *Vera Stabilità* possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 Il rendimento della gestione *Vera Stabilità* beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* si ottiene rapportando il risultato

finanziario della gestione *Vera Stabilità*, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione *Vera Stabilità* nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione *Vera Stabilità*, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione *Vera Stabilità* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione *Vera Stabilità* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione *Vera Stabilità*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità*.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis - Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione *Vera Stabilità* con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i

Contraenti;

f) non si verificano soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione *Vera Stabilità* circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 La gestione *Vera Stabilità* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione *Vera Stabilità* al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione *Vera Stabilità*, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita Protetto 80

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita Protetto 80** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra fondi interni e operazioni di switch automatico

A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

B. Inoltre, al verificarsi dell'Evento di Discesa (come di seguito definito), la Società procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Società denominato "VeraVita 15" (il **Fondo VeraVita 15**), anch'esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VeraVita 15 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Società, con caratteristiche analoghe.

La Società provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all'operazione, similmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all'Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell'Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non

potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:

- 1) versamenti integrativi;
- 2) switch volontari;
- 3) riscatti parziali volontari o riscatti totali.

Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi

Obiettivi

Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:

- incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
- preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il **Valore Quota Protetto**) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (**l'Obiettivo di Protezione**).

L'Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.

Al fine di concorrere al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con *Société Générale* (**l'Accordo di Protezione**) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il **Valore Quota**) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, *Société Générale*, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell'Accordo di Protezione.

L'Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.

L'Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell'accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:

- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a *Société Générale*;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell'Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di *Société Générale* o della Società alle obbligazioni previste nell'Accordo di Protezione;
- assoggettamento di *Société Générale* o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'Accordo di Protezione, *Société Générale* non corrisponderà alla Società l'Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.

In caso di mancato rinnovo dell'Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *Investment Grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'Accordo di Protezione.

In caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

L'Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l'Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro.

Tipologie di attività

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:

A) la Componente di Protezione

- titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;

- OICR monetari (o assimilabili);
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
- liquidità.

B) la Componente di Performance

- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
- titoli azionari;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.

Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica d'investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'Obiettivo di Protezione.

La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell'Obiettivo di Protezione. In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.

L'esposizione ai mercati all'interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.

La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.

La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'Obiettivo di Protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.

L'Evento di Discesa

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l'**"Evento di Discesa"**), secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Valore Quota} - \text{Valore Quota Protetto})}{\text{Valore Quota}} < 0,75\%$$

dove:

Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),

Valore Quota Protetto indica l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,

la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.

Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell'Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l'Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).

Trascorso il periodo di cui sopra, l'Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo VeraVita 15, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Società eseguirà l'operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall'Evento di Discesa.

Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VeraVita 15 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.

Art. 6 – Gestione del Fondo

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Società, mentre alcuni parametri di rischio relativi all'allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Società e *Société Générale* a sensi dell'Accordo di Protezione.

Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione

VeraVita Protetto 80	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione (spettante alla Società) *	1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Costo della protezione (spettante a <i>Société Générale</i>) **	0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni di overperformance	Non previste

* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa descritto all'Art. 5

** L'Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di *Société Générale*. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest'ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell'Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell'Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all'Art. 4, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 9.

Art. 8 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 7 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;

- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 9 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 10 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita 15

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita 15** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
 - titoli azionari;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
 - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
 - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
 - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;

- f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;

- g) L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio obbligazionario costituito fino al 100% da OICR obbligazionari, di qualsiasi tipologia (es. governativi, societari e emergenti), integrato con scelte tattiche implementate anche attraverso l'utilizzo di OICR obbligazionari flessibili e OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria (questi ultimi entro il limite del 15%). Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR "collegati").

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione

VeraVita 15	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,45% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il

primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO VeraVita 50

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita 50** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
 - titoli azionari;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
 - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
 - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
 - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;

- f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;

- g) L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi

da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;

- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione

VeraVita 50	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il

primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

Adeguamento delle prestazioni: attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.

Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto: è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto: purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Duration: è la durata finanziaria di un titolo obbligazionario, ovvero la vita residua del titolo ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro. La duration può essere usata come indicatore di rischio, in quanto indica quanto varia il prezzo di un'obbligazione al variare dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso variabile, in cui la cedola si adegua ai tassi di mercato, hanno duration zero, quindi non presentano rischi in caso di variazione dei tassi di mercato. Le obbligazioni a tasso fisso (dove la cedola resta fissa a prescindere dall'andamento dei tassi di mercato) hanno una duration pari o inferiore alla vita residua del titolo. Nel caso di titoli che non corrispondono cedole, la duration coincide con la vita residua dei titoli medesimi.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore unitario delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa: è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso.

Imposta sostitutiva: è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Limitazione di azioni esecutive o cautelari: ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).

Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Opzione di contratto: è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Plusvalenza / Minusvalenza: è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio: è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating

affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto *investment grade* [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno.

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica: è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Scheda Contrattuale: è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

Società: è la Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Soggetti distributori: sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Unit linked: il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR.

Valore unitario delle quote: valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno/OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote partecipanti al Fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.

Valore complessivo netto del Fondo interno/OICR: valore ottenuto sommando le attività (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e le passività (spese, imposte, ecc.) presenti nel Fondo interno/OICR al netto dei relativi costi (Nav).

Valorizzazione della quota: operazione di calcolo del valore unitario della quota del Fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.

Value at Risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (Fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza del 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%).

Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Di seguito una legenda mediante la quale è possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio:

Volatilità	Profilo di rischio
0,01% - 0,49%	Basso
0,50% - 1,59%	Medio Basso
1,60% - 3,99%	Medio
4,00% - 9,99%	Medio Alto
10,00% - 24,99%	Alto
> 25,00%	Molto Alto



SCHEDA CONTRATTUALE
(ultimo aggiornamento: 01/01/2019)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Professione _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov. _____
Indirizzo di domicilio: _____
Indirizzo di Recapito Postale: _____



POLIZZA N. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso: _____
Nato il __/__/____ a _____
Cod. fiscale _____
Tipo delega _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il __/__/____ in _____
Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____
Località: _____ Prov: _____
Indirizzo di domicilio: _____

BENEFICIARI CASO VITA:

se designazione nominativa:

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Data di nascita
_____		__/__/____
_____		Codice Fiscale / P. IVA
_____		_____
Indirizzo di residenza		

CAP	Località	Provincia
____	_____	_____
Indirizzo email		Recapito telefonico
_____		_____

E' richiesta l'esclusione dell'invio al/i Beneficiario/i di comunicazioni prima della scadenza? Si no

se designazione generica:

[<Descrizione generica>
Generalità: _____]

Vera Vita

Vera Vita spa

Sede legale

Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia
veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it
tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 624

Vera Vita - PrimaVera Multiramo

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Data di scadenza: _____

Durata in anni: _____

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____ imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni di Assicurazione

Capitale assicurato iniziale in Gestione Separata, a fronte del Premio unico versato: Eur _____

Capitale investito, a fronte del Premio unico versato:

nel Fondo interno "VeraVita Protetto 80": Eur _____

nel Fondo interno "VeraVita 15": Eur _____

nel Fondo interno "VeraVita 50": Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni di Assicurazione



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio (unico o integrativo) deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- ❖ con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- ❖ con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, non sarà più consentito versare premi integrativi.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.

Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al Contratto ai sensi dell' Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 15, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all' Art. 15, lettera a) delle Condizioni di Assicurazione.

Vera Vita

Vera Vita spa

Sede legale

Via Carlo Ederle, 45, 37126, Verona - Italia
veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it
tel. +39 045 8392777

Capitale sociale i.v. Euro 219.600.005,00 - Registro delle imprese di Verona. CF. e P.IVA 03035950231 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa - Verona
Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N. 1762 del 21 Dicembre 2000 G.U. N. 1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
www.veravitaassicurazioni.it



POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e dei Regolamenti dei Fondi interni, che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1 punto 1.3 - Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80; Art. 10 - Riscatto; Art. 14 - Operazione di Switch automatico dal Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80; Art. 15 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote; Art. 21 - Pagamenti della Società; e del Regolamento dei Fondi interni: Fusione tra Fondi interni - Valore unitario della Quota e sua pubblicazione; Modifiche al Regolamento.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Il Contraente dichiara:

- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i;
- di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale prevista dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3) e
- di aver ricevuto dal Soggetto distributore prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto, la documentazione precontrattuale (Allegato 4) ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e
- di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto, il Set Informativo - Mod. n. _____ Ed. _____ di cui al Regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 relativo alla forma assicurativa Vera Vita - PrimaVera Multiramo suddetta;
- di **ESERCITARE** l'Opzione Take Profit (Switch automatici), ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, sul Fondo/sui Fondi Fondo2 e/o Fondo3;
- di **ESERCITARE** l'Opzione di Decumulo Finanziario, ai sensi dell'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione, con:
Importo annuo [*importoDF*] Frazionamento [*frazDF*]

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)



POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing e profilazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁾, per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento
- profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non Acconsento
- comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
Acconsento Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa

Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione, nonché per l'eventuale esercizio del diritto di opposizione.

L'ASSICURATO se diverso dal Contraente (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative.

(1) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia.

(2) Vedi nota 1.



POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società fornisce le prestazioni indicate nella presente Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 624 **Vera Vita PrimaVera Multiramo**, riportate nel Set Informativo Mod. n. _____ Ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 10 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il __/__/____ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

Vera Vita S.p.A

FIRMA

FAC-SIMILE



POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Vera Vita S.p.A., addebitando il conto cod.IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

BANCA _____

(L'incaricato)

FAC-SIMILE



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

FAC-SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.

1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Vera Vita SpA tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i "Prodotti").

I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita,SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM") o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Vera Vita SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria ⁽¹⁾
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Vera Vita SpA non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata ("FEA") – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità –Vera Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è

⁽¹⁾ (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi;
- (ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
- (iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽³⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Vera Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge⁽¹⁾, i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

⁽²⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia

⁽³⁾ Vedi nota 2.

⁽⁴⁾ l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it.

6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

7. Tempi di conservazione

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Vera Vita SpA. (www.veravitaassicurazioni.it) con sede in Verona, Via Carlo Ederle 4537126, Italia.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019

www.veravitaassicurazioni.it